



Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato N. CHI/2021/156601

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia tra:

GENERAZIONE VINCENTE SPA Agenzia per il Lavoro, aut. Ministero del Lavoro prot. n. 1110/SG del 26-11-2004 per la somministrazione di manodopera ed iscritta nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Sez. I, con sede legale in NAPOLI (NA), alla VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E7 cap 80143 C.F. e P.I. 07249570636, in persona del legale rappresentante p.t., MICHELE AMOROSO, rappresentato in questa sede dal consulente commerciale, di seguito e per brevità denominata "Somministratore",

e

ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA DELL'ABRUZZO con sede in CHIETI (CH), VIA PADRE ALESSANDRO VALIGNANI N.2 cap 66100, P.I. 80003610690 in persona del legale rappresentante CINZIA DI MATTEO o di soggetto delegato alla firma, di seguito e per brevità denominata "Utilizzatore" -il Somministratore e l'Utilizzatore nel seguito, congiuntamente, anche le "parti" -

premessi che

- Le parti hanno sottoscritto condizioni generali di contratto che qui si intendono per integralmente richiamate e riportate e che completano e costituiscono parte integrante del presente contratto, di seguito e per brevità denominate "condizioni generali" si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Ricorso alla Somministrazione di Lavoro - L'Utilizzatore ricorre alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e dichiara che sussistono le seguenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii: lavoratore inviato in missione presso pubblica amministrazione. L'azienda utilizzatrice dichiara espressamente di manlevare il Somministratore relativamente a qualsivoglia conseguenza di natura sanzionatoria o risarcitoria che dovesse essere connessa con l'indicazione errata o non veritiera delle precedenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.

Le parti si danno atto che la somministrazione di manodopera verrà eseguita mediante l'invio di lavoratore/i: Lavoratore privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi.

Art. 2 Durata del contratto - Il presente contratto è a tempo determinato, con inizio il 01-02-2021 e durata prevista fino al 31-01-2022, ed è in ogni caso prorogabile ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.. Si applicano gli artt. 2 e 4 delle condizioni generali.

Art. 3 Numero dei lavoratori da somministrare, mansioni, inquadramento e trattamento economico - n. 1 lavoratore con mansioni di ADDETTA SEGRETERIA, inquadramento nel Gruppo B del CCNL per le Agenzie di somministrazione, al livello B1 del CCNL. ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (SU 6 GIORNI) con la qualifica IMPIEGATO e trattamento retributivo convenuto nel preventivo di riferimento ovvero nell'accordo quadro n. CHI/2020/221.

I lavoratori inviati in missione hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, come comunicato dall'Utilizzatore nel preventivo nominato. Il Somministratore corrisponde al lavoratore esclusivamente il trattamento economico direttamente riferito agli elementi comunicati dall'Utilizzatore in preventivo. Si applica l'art. 9 delle condizioni generali.

Art. 4 Luogo e orario delle prestazioni La prestazione lavorativa verrà effettuata presso la sede e negli orari di seguito indicati:

luogo di svolgimento lavoro: VIA PADRE ALESSANDRO VALIGNANI N.2 - cap 66100 - CHIETI (CH)

orario settimanale: Part time

ARTICOLATO NEL SEGUENTE MODO:
MARTEDI E GIOVEDI 10.00-13.00/ 14.00 -16.00

Si applica l'art. 5 delle condizioni generali.

Art. 5 Patto di prova - Se compatibile con eventuali precedenti missioni, è previsto il periodo di prova come da CCNL per le Agenzie di Somministrazione. Si applica l'art. 6 delle condizioni generali.

Art. 6 Pagamento del trattamento economico e versamento dei contributi previdenziali - L'Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali. In ogni caso, l'Utilizzatore è obbligato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro, ove anticipati dal Somministratore. Si applicano gli articoli da 7 a 9, nonché gli articoli 13 e 19 delle condizioni generali.

Art.7 Dichiarazione dell'Utilizzatore - L'Utilizzatore dichiara di essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso alla somministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto previste dalla legge o dai contratti collettivi applicabili, manlevando il Somministratore da qualunque responsabilità in proposito. Il referente per i lavoratori in somministrazione è il Sig. CINZIA DI MATTEO. Si applica l'art. 10 delle condizioni generali.

Art. 8 Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori risoluzione contrattuale - Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., l'Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. L'Utilizzatore, inoltre, per quanto espressamente previsto dal nominato art. 35, comma 4, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li informa e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. L'Utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate mediante la compilazione, sottoscrizione e consegna al Somministratore dell'apposito modulo allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'incaricato di fornire ai lavoratori le informazioni in materia è il Sig. CINZIA DI MATTEO. La sorveglianza sanitaria, ove prevista, è a carico dell'Utilizzatore. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce causa di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'Utilizzatore, che resta tenuto all'immediato pagamento in favore del Somministratore dell'intero valore economico del servizio, fino alla naturale scadenza del presente contratto, con riserva di azione per il maggior danno. Si applica l'art. 14 delle condizioni generali.

Art. 9 Corrispettivo della somministrazione, modalità di pagamento, decadenza dal beneficio del termine Il corrispettivo della somministrazione è determinato come da preventivi o accordi quadro richiamati all'art. 3, espressamente approvati dalle parti, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti. Si applicano gli artt. 15 e 16 delle condizioni generali.

Art. 10 Interruzione della somministrazione - Qualunque interruzione o sospensione della somministrazione per cause imputabili all'Utilizzatore comporterà comunque il diritto del Somministratore ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante, determinato secondo quanto stabilito dagli artt. 15, 16, 19 e 20 delle condizioni generali, fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 11 limitazioni alla responsabilità del Somministratore - Le parti si danno atto che alcuna responsabilità può essere attribuita al Somministratore in merito alle conseguenze di eventuale inidoneità o inadempimento dei lavoratori prescelti dall'Utilizzatore per lo svolgimento della missione, né per le condotte da essi tenute o le scelte personali effettuate. L'Utilizzatore risponde in via esclusiva dei danni arrecati a terzi dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Si applicano gli artt. 4, 17 e 18 delle condizioni generali.

Art. 12 Foro competente - Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, pur se riferita al semplice pagamento dei compensi pattuiti, sarà competente esclusivamente il Tribunale Civile di Napoli.

Art. 13 Norma di rinvio - Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge, alle norme del CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro, che l'Utilizzatore espressamente dichiara di conoscere e ritenere direttamente applicabile e alle norme dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori dell'Utilizzatore. Si applicano, inoltre, integralmente le condizioni generali di contratto.

Data
28-01-2021

Il Somministratore Agency Team Leader

generazione vincente S.p.A.
Il consulente Commerciale





Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano in modo specifico i seguenti articoli: - art. 3 (trattamento economico); - art. 7 (dichiarazione dell'Utilizzatore); - art. 8 (rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore e risoluzione); - art. 9 (corrispettivo della somministrazione e decadenza dal beneficio del termine); - art. 10 (interruzione della somministrazione); - art. 11 (limitazioni della responsabilità del Somministratore) - art. 12 (foro competente). Le parti dichiarano di aver prestato particolare attenzione alle disposizioni di cui agli articoli da ultimo citati, il cui contenuto è stato attentamente riletto con voce alta, ridiscusso in specifica trattativa e separatamente approvato.

Il Somministratore Agency Team Leader

generazione vincente S.p.A.
Il consulente Commerciale



L'Utilizzatore



Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo





Condizioni generali relative ai contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia tra:

GENERAZIONE VINCENTE SPA Agenzia per il Lavoro, aut. Ministero del Lavoro prot. n. 1110/SG del 26-11-2004 per la somministrazione di manodopera ed iscritta nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Sez. I, con sede legale in NAPOLI (NA), alla VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E7 cap 80143 C.F. e P.I. 07249570636, in persona del legale rappresentante p.t., MICHELE AMOROSO, rappresentato in questa sede dal consulente commerciale, di seguito e per brevità denominata "Somministratore",

e
ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA DELL con sede in CHIETI (CH), VIA PADRE ALESSANDRO VALIGNANI N.2 cap 66100, P.I. 80003610690 in persona del legale rappresentante CINZIA DI MATTEO o di soggetto munito del potere di firma per la società in forza di regolare procura, di seguito e per brevità denominata "Utilizzatore" -il Somministratore e l'Utilizzatore nel seguito, congiuntamente, anche le "parti" -

si intende definire le condizioni generali di contratto (di seguito e per brevità denominate "condizioni generali") che saranno applicate a tutti i contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato eseguiti con lavoratori assunti a tempo determinato dall'agenzia e che saranno stipulati di volta in volta tra le parti a far data da oggi e a tempo indeterminato (di seguito e per brevità denominati "condizioni speciali" o "singoli contratti di somministrazione?"), fino a futura modifica delle medesime.

Art. 1 - Ricorso alla somministrazione di lavoro - L'Utilizzatore comunica al Somministratore l'eventuale sussistenza di eventuali limiti di contingentamento al ricorso alla somministrazione previsti dai contratti collettivi applicati dall'Utilizzatore stesso. L'Utilizzatore comunica, inoltre, l'eventuale esistenza di una ragione giustificatrice della non computabilità dei lavoratori somministrati nell'ambito di tali limiti di contingentamento, ove esistenti. Al riguardo si precisa che, in ogni caso, non sono computabili in eventuali limiti di contingentamento i contratti di somministrazione a termine sottoscritti per favorire il reimpiego di lavoratori svantaggiati o fortemente svantaggiati, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi. In assenza di comunicazioni specifiche da parte dell'Utilizzatore, i singoli contratti di somministrazione saranno stipulati senza indicazione alcuna di ragione di ricorso alla somministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 2, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. L'Utilizzatore e' unico e solo responsabile circa la validità, l'efficacia nonché la sostanziale rispondenza al vero delle indicazioni fornite in ciascun contratto stipulato con il Somministratore, nonché del rispetto dei limiti all'utilizzo della somministrazione di manodopera eventualmente sanciti nei contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatore stesso, che manleva e si impegna a tenere indenne il Somministratore da qualunque conseguenza connessa ad eventuali violazioni.

Art. 2 - Durata dei singoli contratti e proroga - ciascun singolo contratto di somministrazione a tempo determinato indica la durata del medesimo, specificando la data di inizio e la durata prevista. Il singolo contratto e', in ogni caso, prorogabile ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. e dalle norme in materia dettate dal CCNL per le Agenzie di somministrazione di manodopera, siglato il 27.02.2014 e ss.mm.ii. In caso di richiesta di proroga, l'Utilizzatore ne da comunicazione scritta al Somministratore almeno cinque giorni prima della scadenza del termine originariamente previsto per lo specifico contratto. In caso di necessita' e urgenza la richiesta di proroga puo' essere trasmessa non oltre un giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del termine medesimo. Salvi i casi tassativamente previsti al successivo articolo 20, il lavoratore ha diritto ad eseguire la missione in Somministratore presso l'Utilizzatore per tutta la durata e fino alla naturale scadenza indicata dalle parti nel contratto di somministrazione.

Art. 3 - Numero dei lavoratori da somministrare, mansioni e inquadramento - Con il singolo contratto di somministrazione e' specificato il numero di lavoratori da somministrare e le mansioni assegnate, nonché i relativi inquadramenti. Ai rapporti posti in essere si applica il CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione del 27.02.2014 e ss.mm.ii. I lavoratori inviati in missione hanno diritto, a parita' di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, e cio' in conformita' a quanto previsto nel CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (SU 6 GIORNI) e in eventuali accordi di secondo livello applicati in azienda.

Art. 4 - Prestazioni lavorative - Il rapporto di lavoro tra Somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al d. D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., nonché alle norme sancite dal CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, che l'Utilizzatore espressamente dichiara di conoscere, riconoscere ed accettare. In caso di somministrazione di lavoro eseguita con l'impiego di lavoratori assunti a tempo determinato, il termine inizialmente posto al singolo contratto di lavoro puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, per non piu' di sei volte nell'arco del 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore in somministrazione. Il periodo temporale di 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica missione. L'Utilizzatore accerta, prima dell'effettivo inizio dell'attivita' lavorativa, che il lavoratore proposto dal Somministratore sia pienamente rispondente alle proprie esigenze ed e', in ogni caso, esclusa ogni responsabilita' del Somministratore in merito alle conseguenze di qualsivoglia eventuale inidoneita' o inadempimento del lavoratore.

Art. 5 - Luogo e orario delle prestazioni lavorative - Il singolo contratto di lavoro indica la sede effettiva di svolgimento delle prestazioni lavorative e l'orario di lavoro, così come indicati dall'Utilizzatore. e' fatta, in ogni caso, salva la possibilita' di richiedere al lavoratore prestazioni straordinarie, ove se ne verificasse la necessita'. L'Utilizzatore informa il somministratore in merito agli orari e ai turni definiti nonché ad ogni altra disposizione interna la cui conoscenza e' necessaria per un esatto adempimento della prestazione da parte del lavoratore somministrato. Non e' consentito, salvo consenso assistito del lavoratore, acquisito preventivamente in forma scritta presso il Somministratore e con l'assistenza sindacale, trasformare una prestazione a tempo pieno in prestazione a tempo parziale ne' operare una riduzione dell'orario di lavoro pattuito in contratto. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda un'articolazione oraria part time, e' possibile stipulare clausole flessibili ed elastiche. In tale ipotesi, l'Utilizzatore e' obbligato a fare ricorso alle nominate clausole nei limiti e secondo le modalita' previste dai contratti collettivi applicati in azienda. Qualora l'Utilizzatore richieda, nell'ambito del potere di direzione e controllo che ad esso e' riservato, l'esecuzione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate, senza darne comunicazione al Somministratore, egli risponde esclusivamente e direttamente nei confronti dei lavoratori e degli Enti preposti per i maggiori oneri dovuti e per eventuali sanzioni. La fruizione di ferie e permessi, nonché di riposi, come per legge, da parte del lavoratore e' rimessa all'esclusiva responsabilita' dell'Utilizzatore, unico titolare del potere di direzione e controllo e, pertanto, unico soggetto tenuto al rispetto delle normative in materia. In ogni caso, l'Utilizzatore e' tenuto a tenere indenne il Somministratore da qualsiasi violazione di norme di legge o di contratto collettivo conseguente all'esercizio dei poteri di direzione e controllo. Eventuali variazioni del luogo di svolgimento effettivo delle prestazioni lavorative dovranno essere comunicate preventivamente dall'Utilizzatore al Somministratore, al fine degli adempimenti di legge. In caso di mancata comunicazione preventiva al Somministratore, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva ed e' tenuto a manlevare il Somministratore da eventuali conseguenze sanzionatorie o risarcitorie connesse con la variazione del luogo di lavoro.

Art. 6 - Patto di prova - Su richiesta dell'Utilizzatore e' consentito al Somministratore apporre un periodo di prova ai contratti con i prestatori di lavoro. Il periodo di prova e' determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione, in ogni caso il periodo di prova non puo' essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiore a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni puo' essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unita' superiore. e' consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non e' consentito apporre il periodo di prova, così come non sara' consentita l'apposizione del termine di prova in caso di trasformazione del contratto da contratto a termine a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso ne' relativa indennita' sostitutiva. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.

Art. 7 - Trattamento economico e normativo - Il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori somministrati e' complessivamente quello previsto e applicato per i dipendenti dell'Utilizzatore di pari inquadramento contrattuale ed adibiti alle medesime mansioni di cui all'art. 3, così come comunicato e sottoscritto dall'Utilizzatore nel relativo preventivo ovvero nell'accordo quadro da considerare parte integrante di questo stesso contratto e di ogni contratto di somministrazione di manodopera stipulato tra le parti. Parimenti il lavoratore ha diritto a ogni beneficio economico e normativo riservato ai lavoratori assunti alle dirette dipendenze dell'Utilizzatore dalla legge e dai contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatore in materia di anzianita' e avanzamenti di carriera. Il lavoratore ha diritto alle tutele previste dalla legge per i lavoratori direttamente impiegati presso l'Utilizzatore. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, il singolo contratto di somministrazione prosegue regolarmente sino alla cessazione della causa di indisponibilita' o alla naturale cessazione del contratto.

Art. 8 - Pagamento del trattamento economico e versamento dei contributi previdenziali - Ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., l'Utilizzatore e' obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali. In ogni caso, l'Utilizzatore e' obbligato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro, ove anticipati dal Somministratore.

Timbro e firma Somministratore

generazione vincente S.p.A.
Il consulente Commerciale

Timbro e firma Utilizzatore

Ordine regionale della Professione Ostetrica dell'Abruzzo

**Condizioni generali relative ai contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato**

Art. 9 - Trattamenti retributivi e previdenziali applicabili - Ai sensi dell'art. 33, comma 2, D. Lgs. 81/2015, con il contratto di somministrazione di lavoro l'Utilizzatore e' obbligato a comunicare al Somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare, comprensivo di eventuali trattamenti che derivano al lavoratore somministrato per effetto della contrattazione di secondo livello. Il trattamento economico che il Somministratore corrisponde al lavoratore e' direttamente riferito agli elementi di volta in volta comunicati dall'Utilizzatore. Gli elementi comunicati saranno riepilogati nei preventivi sottoscritti di volta in volta dall'Utilizzatore, ovvero in eventuali accordi quadro stipulati tra le parti. La retribuzione corrisposta in favore del prestatore di lavoro sara' automaticamente adeguata agli avanzamenti di carriera e in caso di aumento dei minimi contrattuali, al ricorrere delle condizioni previste dai contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatore. Quando l'esecuzione della missione del lavoratore presso l'Utilizzatore avvenga con modalita' anche parzialmente difformi da quelle indicate nel singolo contratto di somministrazione di lavoro, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva, sia nei confronti del lavoratore che degli Enti competenti, anche per eventuali sanzioni, delle obbligazioni insorte in conseguenza dell'effettivo esercizio dei poteri di direzione e controllo. L'Utilizzatore, in particolare, risponde in via esclusiva e deve tenere indenne il Somministratore, anche nei confronti degli Enti preposti, qualora non abbia preventivamente informato per iscritto il Somministratore, per:

a) le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto;

b) le differenze retributive e le eventuali sanzioni comunque connesse a un'articolazione dell'orario di lavoro non equivalente a quella dedotta in contratto.

Qualora l'esecuzione del singolo contratto di somministrazione comporti il diritto a beneficiare di vantaggi fiscali o contributivi (a titolo meramente esemplificativo: sgravi; diritto a decontribuzione; incentivi all'assunzione; mobilita', e via enumerando) connessi, direttamente o indirettamente, con condizioni soggettive dell'Utilizzatore e del lavoratore, l'Utilizzatore dichiara, ai sensi dell'art. 445/00, di essere nelle condizioni di poter fruire del relativo beneficio, manlevando il Somministratore da qualsivoglia responsabilita', tanto nei confronti dei lavoratori quanto nei confronti degli Enti preposti.

Art. 10 - Dichiarazione dell'Utilizzatore - L'Utilizzatore espressamente dichiara, ai sensi del DPR 445/00, sotto la propria responsabilita', di essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso alla somministrazione di lavoro, di rispettare le norme previste dai contratti collettivi applicati in azienda e di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., manlevando e impegnandosi a tenere indenne il Somministratore da qualunque tipo di responsabilita' in proposito.

Art. 11 - Comunicazione al prestatore di lavoro - Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., il Somministratore comunichera' per iscritto ai propri dipendenti somministrati le informazioni di cui all'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., nonche' la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'Utilizzatore.

Art. 12 - Esercizio del potere direttivo e del potere disciplinare - Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatore. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., il potere disciplinare e' riservato al Somministratore. Ai fini dell'esercizio di tale potere l'Utilizzatore dichiara di aver provveduto a fornire idonea pubblicita' alle disposizioni disciplinari contenute nel proprio CCNL, cosi' come previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Utilizzatore, per iscritto, comunica al Somministratore tempestivamente - ed in ogni caso non oltre 5 giorni dal verificarsi della condotta ritenuta sanzionabile - gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Eventuali richieste di attivazione di procedimenti disciplinari pervenute oltre il termine di cui al comma precedente non saranno in alcun caso processate dal Somministratore, salvo che l'Utilizzatore non provi l'impossibilita' oggettiva della conoscibilita' dell'infrazione in epoca antecedente a quella della segnalazione. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare e' obbligo inderogabile dell'Utilizzatore l'aver preventivamente affisso il codice disciplinare nella bacheca aziendale o, comunque, in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Per ogni procedimento disciplinare avviato e correttamente concluso su richiesta dell'Utilizzatore, il Somministratore addebitera', nel mese di competenza, i relativi costi sostenuti, pattuiti nella misura forfettaria di euro 40,00 per ciascun procedimento avviato e correttamente concluso.

Art. 13 - Comunicazione delle presenze del lavoratore - Entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la prestazione di lavoro, l'Utilizzatore trasmette al Somministratore le presenze del lavoratore. e' possibile, previa accordo tra le parti, l'impiego di sistemi di rilevazione automatica delle presenze. In caso di mancata ricezione delle presenze nei tempi previsti, il Somministratore non sara' nella condizione di elaborare e corrispondere le paghe ai lavoratori e, pertanto, l'Utilizzatore restera' esclusivamente responsabile in merito alla corresponsione di ogni onere retributivo e contributivo salvo il maggior danno arrecato al Somministratore e ai lavoratori. Nelle ipotesi di mancata/errata/tardiva comunicazione delle presenze resta salvo il diritto del Somministratore al rimborso di eventuali recuperi e/o conguagli riferiti all'effettiva prestazione lavorativa svolta.

Art. 14 - Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori - Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., l'Utilizzatore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Previa accordo scritto tra le parti, e' possibile che esclusivamente l'informazione e la formazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attivita' produttive in generale vengano erogate dal Somministratore. In nessun caso sono delegabili al Somministratore la formazione e l'addestramento sui rischi specifici e sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro. L'Utilizzatore osserva, altresì, nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto per legge e contratto collettivo nei confronti dei propri dipendenti ed e' esclusivamente responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., dell'art. 22, comma 6, CCNL per le agenzie di somministrazione del 27 febbraio 2014 e del D. Lgs. 81/08, l'Utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate - come da documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 dall'Utilizzatore, al quale in questa sede per completezza espressamente si rinvia - mediante la compilazione, sottoscrizione e consegna al Somministratore dell'apposito modulo Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto e dei successivi contratti di somministrazione di volta in volta sottoscritti e che sara' consegnato ai prestatori di lavoro in ossequio a quanto previsto dall'art. 22, comma 6, del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. A), D. Lgs. 81/08, l'Utilizzatore si obbliga ad erogare la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico in momento antecedente all'effettivo inizio dell'attivita' lavorativa che sara' prestata dal lavoratore in somministrazione, cosi' come disposto dal nominato art. 22 CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro cui le parti espressamente rinviavano. Inoltre, l'Utilizzatore dichiara che il Sig. CINZIA DI MATTEO e' il suo referente incaricato di fornire ai lavoratori (in conformita' a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008) le informazioni: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/08; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e del medico competente ove presente. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, e' a carico dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore e' l'unico soggetto onerato all'esecuzione delle visite mediche, ove per la mansione sia prevista la sorveglianza sanitaria presso l'Utilizzatore, e cio' in ogni caso, per le visite preventive, preassuntive, periodiche, conclusive del rapporto o antecedenti la ripresa del lavoro. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. E D. Lgs 81/08, nonche' dell'art. 22, comma 9, del citato CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, il medico competente dell'Utilizzatore e' tenuto a fornire al lavoratore in somministrazione copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1 lett. c), del nominato Decreto legislativo, dandone pure comunicazione tempestiva al Somministratore. Nel caso in cui il lavoratore venga adibito a mansioni che richiedono una sorveglianza medica, o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e, comunque, non comunicati al Somministratore all'atto della stipula del contratto, ovvero all'atto della eventuale richiesta di proroga, l'Utilizzatore ne da' immediata comunicazione al lavoratore in somministrazione stesso, ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 81/08. L'Utilizzatore e' altresì esclusivamente tenuto alla verifica, preventiva e periodica, di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti qualora le mansioni assegnate al lavoratore in somministrazione rientrino in quelle previste dalla normativa in materia.

L'Utilizzatore e' consapevole che la mancata osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonche' dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, con particolare riferimento alle azioni di informazione, formazione, addestramento professionale e dotazione di dispositivi di protezione e sicurezza costituisce giusta causa di dimissioni del lavoratore, cosi' come disposto dall'art. 22, comma 11, del nominato CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, che l'Utilizzatore dichiara espressamente di conoscere, riconoscere e ritenere immediatamente applicabile. In tale caso, il lavoratore in somministrazione da' comunicazione della violazione intervenuta al Somministratore e all'Utilizzatore, dichiarando l'interruzione dell'attivita' lavorativa. La violazione da parte dell'Utilizzatore delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'Utilizzatore e il medesimo e' tenuto all'immediato pagamento in favore del Somministratore dell'intero valore economico del servizio fino alla naturale scadenza dei singoli contratti di somministrazione di manodopera sottoscritti.

Il Somministratore si riserva, comunque, ogni azione e ripetizione per il maggior danno nel caso in cui l'Utilizzatore non abbia rispettato tutte le norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi delle leggi n. 81/08, n. 302/56, n. 303/56 e n. 547/55 sull'argomento.

Timbro e firma Somministratore

generazione vincente S.p.A.

Il consulente Commerciale

Timbro e firma Utilizzatore

Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo

Pagina 2

**Condizioni generali relative ai contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato**

Art. 15 - Corrispettivo della somministrazione - Il Somministratore emetterà, con periodicità mensile, regolare fattura sulla base di quanto previsto e stabilito nei preventivi o in accordi quadro richiamati agli articoli 7 e 9, espressamente approvati dalle parti in relazione a ciascun contratto di somministrazione. Il prezzo totale della Fattura è ottenuto dalla moltiplicazione dei prezzi fissati nei preventivi di riferimento, per le varie voci retributive, con le quantità orarie effettivamente dovute ai lavoratori temporanei in base a quanto disposto nell'art 13. Qualora il singolo contratto di somministrazione di manodopera sia eseguito mediante l'impiego di lavoratori assunti dal Somministratore a tempo indeterminato, la tariffazione potrà avvenire mediante applicazione del margine pattuito in preventivo ai costi mensili sostenuti dal Somministratore per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e somministrati. A prescindere dalle tariffe pattuite, l'Utilizzatore è sempre obbligato inderogabilmente a rimborsare al Somministratore ogni onere effettivamente sostenuto mensilmente in favore del lavoratore, ivi compresi quelli sostenuti in ogni caso di assenza del lavoratore con diritto alla conservazione del posto (es.: malattia; infortunio; maternità), ove essi siano tali da assorbire interamente il margine di agenzia. Qualora l'Utilizzatore dovesse richiedere l'erogazione di compensi differenti dalle voci di retribuzione pattuite (es.: rimborsi spese; anticipi trasferite; indennità varie comunque denominate; ecc.) i relativi importi erogati saranno fatturati nel mese di competenza con applicazione del margine medio di agenzia applicato all'ordinario servizio di somministrazione. L'importo di cui sopra subirà automaticamente maggiorazioni, in misura proporzionale, in caso di aumenti dei minimi tabellari previsti dai contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatore, ovvero modifiche normative che dovessero comportare maggiori oneri fiscali, retributivi o contributivi, nelle modalità descritte nei relativi preventivi o accordi quadro. Parimenti la tariffa sarà automaticamente adeguata alla maggiore retribuzione qualora il lavoratore dovesse maturare, in corso di missione, il diritto a scatti di anzianità previsti dal CCNL applicato presso l'Utilizzatore. Eventuali premi, indennità e/o maggiorazioni, nonché ogni altro elemento della retribuzione, previsti dal CCNL applicato dall'Utilizzatore, da eventuali contratti integrativi e/o aziendali e/o territoriali non comunicati espressamente dall'Utilizzatore, saranno allo stesso addebitati in fattura con applicazione del margine medio di agenzia durante il mese di effettiva erogazione al dipendente. Nelle medesime modalità saranno addebitati gli importi che saranno corrisposti a titolo di rivalutazione e/o arretrato in favore dei lavoratori inviati in missione, in ogni caso di variazione dei trattamenti economici dovuti intervenuta successivamente alla stipula di ciascun contratto di somministrazione. In caso di successione di due contratti, dove il primo termina il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizia il primo giorno lavorativo successivo alla stessa/e i due contratti, ai soli fini del pagamento e della conseguente fatturazione di tale o tali festività, si considerano continuativi. Per il trattamento economico delle festività ricadenti in periodo natalizio, si rinvia espressamente a quanto disposto dall'art. 30 numero 10 del CCNL 27 febbraio 2014 per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. Esclusivamente nel caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato eseguita mediante l'invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato, nel caso sia pattuito in preventivo o accordo quadro l'applicazione di una tariffa costante mensile, qualora i lavoratori inviati in missione non dovessero godere, per ogni periodo di dodici mesi, effettivamente e totalmente, di ferie, permessi ed ex festività maturati, i relativi ratei maturati potranno essere fatti godere, previa accordo con il Somministratore, entro i sei mesi successivi. Trascorso tale termine, i ratei maturati e non goduti saranno liquidati dal Somministratore ai lavoratori e i relativi importi saranno addebitati all'Utilizzatore con applicazione del margine medio di agenzia (es. se un lavoratore inizia una missione il 1 gennaio, gli eventuali ratei non goduti entro il 31 dicembre potranno essere fatti godere entro il 30 giugno dell'anno successivo. Qualora non lasciati godere entro tale data, il Somministratore liquiderà i ratei ai prestatori con la retribuzione di luglio, fatturando i relativi importi nello stesso mese). Del pari saranno addebitati all'Utilizzatore con l'ultima fattura e con applicazione del margine medio di agenzia eventuali ratei differiti maturati e non goduti dai lavoratori al momento della cessazione della missione. Qualora la somministrazione sia effettuata con l'impiego di lavoratori che abbiano accesso ad agevolazioni contributive e/o fiscali, la tariffa pattuita sarà automaticamente adeguata ai maggiori oneri sostenuti nel momento in cui il diritto all'agevolazione venga meno ovvero cessi la sua vigenza. È consentito al Somministratore, nell'ambito di quanto pattuito, di emettere mensilmente fattura di anticipo per un valore non superiore agli oneri retributivi e contributivi sostenuti in favore dei lavoratori inviati in missione e posti al semplice rimborso. Qualora nel corso della missione dovesse verificarsi l'esigenza dell'Utilizzatore di porre in essere una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, il Somministratore, qualora regolarmente informato per tempo e posto nelle condizioni di stipulare l'accordo sindacale per l'estensione dei benefici, addebiterà nella fattura relativa al mese di competenza i costi sostenuti, stimati forfettariamente in euro 60,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ogni mese di integrazione salariale.

Art. 16 - Modalità di pagamento - Il pagamento viene effettuato nei modi e tempi previsti nei preventivi o accordi quadro sottoscritti tra le parti. In caso di ritardato pagamento, l'Utilizzatore corrisponderà gli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, oltre al risarcimento dei costi ex art. 6 dello stesso decreto. Saranno in ogni caso posti a carico del cliente i costi per mancato ritiro r.i.ba. e ogni altro costo sostenuto in conseguenza del ritardato pagamento, che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 231/01 verranno liquidati nella misura forfettaria di euro 40,00 per ciascun insoluto, o in quella differente somma, maggiore o minore, prevista dalla normativa richiamata al momento del verificarsi dell'insoluto. In caso di dilazione, resta inteso che il mancato pagamento di anche una sola fattura farà decadere l'Utilizzatore dal beneficio del termine, consentendo al Somministratore di agire per il recupero dell'intero credito senza attendere eventuali ulteriori scadenze.

Art. 17 - Responsabilità verso terzi - L'Utilizzatore risponde in via esclusiva nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 18 - Limiti alla responsabilità delle parti - Le parti si danno atto che il servizio di somministrazione di lavoro comporta l'assunzione da parte del Somministratore di un'obbligazione di mezzi e, pertanto, il Somministratore non risponde in nessun caso dell'effettivo operato dei lavoratori somministrati, né del concreto svolgimento della prestazione lavorativa. Il lavoratore svolge la propria prestazione nell'interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore che, per tutta la durata della somministrazione, è unico ed esclusivo responsabile delle attività concretamente espletate e delle condotte tenute dai prestatori di lavoro somministrati. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi responsabilità del Somministratore riconducibile, pure in astratto, alle attività concretamente svolte dai lavoratori in somministrazione, al rendimento professionale dei medesimi e alle condotte comunque tenute dai lavoratori stessi, comprese quelle che abbiano arrecato eventuali danni all'azienda utilizzatrice e/o alla produzione, per le quali resta responsabile esclusivamente l'Utilizzatore, unico soggetto titolare del potere di direzione e controllo. L'Utilizzatore parimenti libera il Somministratore da ogni responsabilità comunque connessa con la capacità lavorativa dei lavoratori selezionati e reclutati dal Somministratore. L'Utilizzatore è sempre tenuto, prima dell'avvio concreto dell'utilizzazione delle prestazioni lavorative, all'accertamento circa il possesso da parte del lavoratore, dei requisiti necessari per lo svolgimento delle mansioni assegnate e, con l'inizio del rapporto di utilizzazione, libera il Somministratore da ogni eventuale responsabilità comunque connessa con le attitudini del personale. Il Somministratore in nessun caso risponde per il mancato avvio della missione o per la cessazione anticipata della medesima conseguenti a scelte autonome dei lavoratori selezionati, proposti o somministrati. Nel caso in cui il Somministratore non invii in missione tutti o parte dei lavoratori richiesti dall'Utilizzatore entro 10 giorni dalla stipula del singolo contratto di somministrazione, lo stesso s'intenderà tacitamente risolto tra le parti, per le prestazioni non eseguite, rinunciando espressamente l'Utilizzatore ad ogni pretesa, anche di tipo risarcitorio.

Art. 19 - Sospensione della somministrazione - Il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti per il pagamento delle singole fatture da parte del Somministratore di sospendere la somministrazione, dandone preavviso all'Utilizzatore nel termine di tre giorni antecedenti la disposta sospensione. La sospensione del servizio non libera l'Utilizzatore dall'obbligazione mantenendolo obbligato al pagamento dei corrispettivi che sarebbero comunque maturati in assenza del suo inadempimento, restando l'Utilizzatore obbligato a corrispondere al Somministratore il costo medio sostenuto mensilmente per ciascun dipendente contrattualizzato, implementato del margine di agenzia fino alla scadenza naturale originariamente prevista per il singolo contratto. Nel caso in cui l'inadempimento non venga rimosso entro cinque giorni dall'inizio della sospensione, il Somministratore potrà interrompere definitivamente la somministrazione e il contratto si intenderà automaticamente risolto per colpa dell'Utilizzatore. Restano intatti tutti i diritti maturati e maturandi dal Somministratore e dai lavoratori impiegati nella somministrazione. Al ricorrere di tali ipotesi, il Somministratore, invocando la solidarietà passiva dell'Utilizzatore prevista dalla legge, può pretendere che gli oneri retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori vengano corrisposti direttamente dall'Utilizzatore.

Art. 20 - Interruzione e risoluzione della somministrazione - Nel caso di somministrazione eseguita con l'invio in missione di lavoratori assunti a tempo determinato, qualunque interruzione della somministrazione per cause, anche incolpevoli, riferibili all'Utilizzatore comporterà comunque il diritto del Somministratore ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante, determinato secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente contratto, fino alla naturale scadenza del singolo contratto. In tal caso gli importi saranno calcolati sulla base del normale orario lavorativo, come definito nei contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatore per i lavoratori di pari livello rispetto a quelli inviati in missione. Non è consentita la sospensione o la cessazione anticipata del singolo contratto di somministrazione, ad iniziativa dell'Utilizzatore, salvo il mancato superamento del periodo di prova, ovvero il sopravvenire di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, comunque riferibili a inadempienze per dolo o colpa grave attribuiti al prestatore di lavoro inviato in missione ed accertate mediante procedimento disciplinare regolarmente instaurato e validamente concluso nei tempi e nei modi di cui alla L. 300/1970 e ai contratti collettivi applicabili al rapporto.

Esclusivamente qualora il singolo contratto di somministrazione sia eseguito mediante l'invio in missione di lavoratori assunti dal Somministratore con contratto quadro di lavoro a tempo indeterminato, è consentita la cessazione anticipata del singolo contratto di somministrazione ad iniziativa dell'Utilizzatore, alle specifiche condizioni e nelle modalità definite nel contratto di somministrazione stesso.

Art. 21 - Eventuali benefici fiscali o contributivi - Dichiarazione dell'Utilizzatore - Qualora l'Utilizzatore ritenga di avere diritto a beneficiare di agevolazioni fiscali e/o contributive previste dalla normativa vigente, allega al singolo contratto di somministrazione una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale attesta che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per il godimento dei benefici. Al riguardo l'Utilizzatore manleva il Somministratore da ogni responsabilità eventualmente connessa con quanto dichiarato, impegnandosi a tenere idonee la somministrazione, anche nei confronti degli enti preposti, in ogni ipotesi di eventuale violazione normativa.

Timbro e firma Somministratore

generazione vincente S.p.A.

Il consulente Commerciale

Timbro e firma Utilizzatore

Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo

Pagina 3



Condizioni generali relative ai contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato

Art. 22 - Foro competente - Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, pur se riferita al semplice pagamento dei compensi pattuiti e qualunque sia il valore, sarà competente esclusivamente il Tribunale Civile di Napoli

Art. 23 - Rinvio alla legge - Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge, nonché alle norme del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro del 27/02/2014, che l'Utilizzatore dichiara espressamente di conoscere, riconoscere e ritenere immediatamente applicabile e di quello applicabile ai lavoratori assunti alle dirette dipendenze dell'Utilizzatore.

Data 28-01-2021

Timbro e firma Somministratore
generazione vincente S.p.A.
Il consulente Commerciale

Timbro e firma Utilizzatore
Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano in modo specifico i seguenti articoli: - art. 4 (prestazioni lavorative); - art.7 (trattamento economico e normativo); - art. 9 (trattamenti retributivi e previdenziali applicabili); - art. 10 (dichiarazione dell'Utilizzatore); - art. 13 (comunicazione presenze del lavoratore); - art. 14 (rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore); - art. 15 (corrispettivo della somministrazione); - art. 16 (modalità di pagamento); - art. 17 (responsabilità verso terzi); - art. 18 (limiti alla responsabilità delle parti); - art. 19 (sospensione della somministrazione); - art. 20 (interruzione e risoluzione della somministrazione); - art. 22 (foro competente).
Le parti dichiarano di aver prestato particolare attenzione alle disposizioni di cui agli articoli da ultimo citati, il cui contenuto è stato attentamente riletto con voce alta, ridiscusso in specifica trattativa e separatamente approvato.

Timbro e firma Somministratore
generazione vincente S.p.A.
Il consulente Commerciale

Timbro e firma Utilizzatore
Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo

Timbro e firma Somministratore
generazione vincente S.p.A.
Il consulente Commerciale

Timbro e firma Utilizzatore
Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo



1295088

Allegato 1 – Modello B
Modello di informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate

Il presente modello è parte integrante del contratto di somministrazione lavoro

Impresa utilizzatrice: ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

Mansione richiesta: SECRETARIA ADDETTA SEGRETERIA Qualifica: IMPIEGATO

1) L'informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale viene erogata da:

- Impresa di somministrazione
- Impresa utilizzatrice

2) L'impresa utilizzatrice dichiara di avere effettuato, in data, la valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 – 18 – 26 -28, 36 e 96, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che la mansioni richieste comportano:

a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell'impresa utilizzatrice, con la seguente periodicità:

Preventiva (per verificare l'idoneità del lavoratore) ed ove prevista:

Semestrale; Annuale; Altra periodicità.

Oppure:

Le mansioni indicate non comportano sorveglianza medica speciale.

b) rischi specifici quali:

.....
.....

che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli:

.....
.....

3) L'impresa utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal sopraccitato D.Lgs. informerà il lavoratore di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 2).

4) Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti dispositivi di protezione individuale, di cui l'utilizzatore darà al lavoratore l'addestramento all'uso:

.....
.....

5) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il sig.

6) Il responsabile servizio di protezione e prevenzione è il sig. CINZIA DI MATTEO

7) Il medico competente (ove possibile) è il dr.

L'Azienda utilizzatrice
.....

Al lavoratore (firma per presa visione):



1295089

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, la scrivente società è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti, anche in futuro nel corso della durata del rapporto commerciale.

Generazione vincente s.p.a. informa l'azienda utilizzatrice dell'importanza che riveste la attenta lettura di quanto previsto nella presente informativa ai fini della migliore tutela della privacy rispetto ai dati inseriti.

RACCOLTA, FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, Generazione vincente S.p.A., Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati, con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio Isola E7 Centro Direzionale, Vi informa preliminarmente che: - il trattamento dei dati personali a Lei riferito, viene svolto nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, della riservatezza e dell'identità personale, ed è improntato ai canoni di trasparenza e necessità; riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali, in ossequio al principio di necessità (articolo 3 del Codice), oltre che al rispetto dei seguenti principi (articolo 11 del Codice): liceità e correttezza del trattamento; finalità del trattamento; esattezza e aggiornamento dei dati; pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento; conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento. L'azienda utilizzatrice autorizza Generazione Vincente s.p.a. a raccogliere, trattare, memorizzare, utilizzare, comunicare, diffondere i Dati inseriti in relazione alle attività connesse alla: somministrazione di lavoro a tempo determinato; somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; ricerca e selezione del personale; ricollocazione del personale; intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro; formazione; ogni altra attività prevista dai Decreti Legislativi 276/03 e 81/2015 ovvero da oggetto sociale; nonché per: ricevere notizie di settore a carattere informativo, ricevere informazioni a carattere promozionale, ottenere risposte in merito a richieste di natura diversa (informative, commerciali, assistenza, etc.) inviate alla società. L'azienda utilizzatrice autorizza Generazione Vincente s.p.a. a raccogliere, trattare, memorizzare, utilizzare, comunicare, diffondere i Dati inseriti anche in altri servizi on-line ed off-line nel caso in cui l'agenzia interagisca con terzi soggetti, siti internet o Società in attività on-line e/o off-line. Generazione Vincente s.p.a., potrà, indipendentemente dalle motivazioni e senza alcuna indennità, modificare, eliminare, interrompere la pubblicazione e/o la diffusione dei dati inseriti dall'azienda utilizzatrice ritenuti non idonei, ovvero poiché in violazione di norme di legge. Generazione Vincente s.p.a. si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, dichiarando al contempo di non poter garantire l'autenticità, la riservatezza, l'infalsificabilità dei Dati inseriti dall'azienda utilizzatrice. L'azienda utilizzatrice, al contempo, ha la facoltà di modificare e/o eliminare i dati inseriti, ovvero inserire nuovi dati. In tale ultimo caso, generazione vincente s.p.a. ha il diritto di verificare l'idoneità dei nuovi dati rispetto le proprie finalità. Nel caso di cancellazione, esclusione o disabilitazione per mancato utilizzo, i dati saranno conservati per il periodo consentito dalla legge, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione o per finalità di pubblica sicurezza. In tali casi, sarà garantita la cancellazione automatica dei dati. Decorso tale periodo, i dati saranno trasformati in forma anonima, in modo da non permettere, anche indirettamente, di intensificare gli interessati.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

I dati conferiti dall'azienda utilizzatrice hanno natura obbligatoria essendo indispensabili all'effettuazione delle attività di cui al punto precedente.

Relativamente alle finalità invece connesse a ricevere notizie di settore a carattere informativo, ricevere informazioni a carattere promozionale, ottenere risposte in merito a richieste di natura diversa (informative, commerciali, assistenza, etc.) inviate alla società i dati conferiti hanno natura facoltativa ma sono indispensabili per godere dei servizi offerti. La mancata accettazione e la mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati comporta l'impossibilità l'Utente di godere dei relativi servizi

MISURE DI SICUREZZA E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa. Generazione Vincente s.p.a. si impegna ad attuare le misure di sicurezza minime previste dalla normativa vigente in materia di protezione e conservazione dei dati, avendo impartito agli incaricati adeguate istruzioni alle quali attenersi, con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione dei documenti o dispositivi informatici affidati. Generazione Vincente s.p.a. informa che i dati raccolti e memorizzati potranno essere accessibili al personale preposto per le finalità della verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza. I dati memorizzati e raccolti saranno conservati per i periodi necessari al relativo trattamento. Nel caso di cancellazione, esclusione o disabilitazione per mancato utilizzo, i dati saranno conservati per il periodo consentito dalla legge, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione o per finalità di pubblica sicurezza. In tali casi, sarà garantita la cancellazione automatica dei dati.

Decorso tale periodo, i dati saranno trasformati in forma anonima, in modo da non permettere, anche indirettamente, di intensificare gli interessati.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Si informa l'azienda utilizzatrice che i dati sono gestiti e conservati nella banca dati detenuta da generazione vincente s.p.a., e che i dati oggetto di trattamento posso essere visualizzati e/o comunicati: a) al personale interno; b) a soggetti terzi nel rispetto delle finalità del Trattamento. I dati saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi offerti da Generazione Vincente s.p.a.. I dati saranno trattati, manualmente e/o con sistemi informatici, da personale di generazione vincente nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza sancite dalla legge. I dati acquisiti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento delle predette finalità.

AREA RISERVATA

Generazione vincente s.p.a. informa l'azienda utilizzatrice che tutta la documentazione afferente la instaurazione e l'esecuzione del rapporto commerciale viene archiviata ed è resa disponibile nell'area riservata web. L'azienda utilizzatrice potrà accedere alla propria area riservata attraverso le credenziali di accesso che verranno fornite da generazione vincente s.p.a. L'azienda utilizzatrice è informata che tutta la documentazione presente nell'area riservata (contratti commerciali, contratti di lavoro, modelli allegati ai contratti) potrà essere visualizzata, scaricata e stampata a seguito di accesso. Generazione vincente s.p.a. invita l'azienda utilizzatrice a porre in essere tutte le azioni idonee alla custodia, conservazione ed a tutelare la segretezza delle credenziali fornite.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione <<diritto all'oblio>>), 18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati); 21 (diritto di opposizione) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), l'interessato ha diritto di: 1) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili; g) qualora si intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, ottenere informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui ai precedenti punti – 2) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e tenuto conto delle finalità del trattamento, ottenere l'integrazione dei dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa – 3) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso sui cui si basa il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 2 GDPR; d) i dati trattati sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione e della Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta dei servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 GDPR – 4) ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; 5) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro titolare senza impedimenti del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei dati per una o più specifiche finalità; l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR per una o più finalità specifiche salvo che non sia previsto il divieto di revoca; l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei dati necessari alla esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 6) ottenere il diritto di opposizione così come regolamentato dall'art. 21 GDPR.



1295089

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL DPO

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Generazione Vincente s.p.a., con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio Isola E 7 – Centro Direzionale, P.IVA 07249570636

L'Utente potrà contattare il titolare del trattamento dei dati mediante il seguente indirizzo email: privacy@generazionevincente.it.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Avv. Emilio Ronga, domiciliato per la carica presso la sede della società, in Napoli, Centro Direzionale Isola E7 – email: dpo.privacy@generazionevincente.it.

Il sottoscritto Sig..... **CINZIA DI MATTEO**

nato a.....

il.....

C.F.....

in qualità di legale rapp.te p.t. e/o di soggetto titolare del potere di firma della

ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

con sede in..... **CHIETI** **VIA PADRE ALESSANDRO VALIGNANI N.2**

P.IVA..... **80003610690**

acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del REG UE 2016/679, preso atto di tutto quanto previsto all'interno della informativa e preso atto delle conseguenze derivanti da un eventuale rifiuto a rispondere

CONFERISCE IL PROPRIO CONSENSO

Data _____



Ordine regionale
della Professione Ostetrica
dell'Abruzzo

[Handwritten signature]